

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 12 settembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2

¹ Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

	franchi
a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti	650
b. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t	2200
c. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t	3300
d. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 18 t ma non superiore a 26 t	4400
e. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t	5000
f. per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h	11
g. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa	8

¹ RS 641.811

² Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:

	franchi
a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t	22
b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t	11

Art. 8 cpv. 2

² Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente:

	franchi
a. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi	24
b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi	37

Art. 11 cpv. 2

² Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l'amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m³ di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.

Art. 14 cpv. 1

¹ Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:

- a. 3,07 centesimi per la categoria fiscale 1;
- b. 2,66 centesimi per la categoria fiscale 2;
- c. 2,26 centesimi per la categoria fiscale 3.

Art. 38 cpv. 4

⁴ La ripartizione e l'impiego dei mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa a partire dal 2008 avviene conformemente all'articolo 14 della legge del 6 ottobre 2006² sul fondo infrastrutturale.

² FF 2006 7247

Art. 62a Veicoli della categoria fiscale 2

Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria fiscale 2 (EURO 3) sono tassati secondo l'aliquota della categoria fiscale 3.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

12 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 14)

Categorie di tassa

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)

Categoria di tassa 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 o precedenti):

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 3):

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 88/77/CEE³ nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas)
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 49⁴, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas)
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
-

Categoria di tassa 3 (EURO 4, EURO 5 o successivi):

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) e seguenti
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 2005/55/CE
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
-

³ Secondo l'all. 2 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41); indirizzo Internet: www.admin.ch/ch/i/rs/c741_41.html.

⁴ Secondo l'all. 2 OETV.

b. Autoveicoli leggeri (peso totale $\leq 3,5$ t)*Categoria di tassa 1:*

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2:

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A
-

Categoria di tassa 3:

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
 - Direttiva 2005/55/CE
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
-

